



**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 1218

Torino, 14/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 2765, PV ENI S.P.A. N. 0994 DI CORSO ROMANIA 460 - TORINO. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO UNICO DI BONIFICA.

Vista la comunicazione di potenziale contaminazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. trasmessa da ENI S.p.A. in data 23/01/2018 (ns. prot. 938 del 30/01/2018).

Visto il documento “REVISIONE DEL PROGETTO UNICO DI BONIFICA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015” quale revisione del progetto unico di bonifica ex D.M. 31/2015 del sito in oggetto trasmesso dalla Società ENI Rewind S.p.A. per conto della Società ENI Sustainable Mobility S.p.A., con nota n. 3580/2022/PVR del 20/09/2022 (ns. prot. n. 8431 del 20/09/2022).

Vista la conferenza dei servizi convocata dalla Divisione Qualità Ambiente con nota prot. n. 8671 del 28/09/2022 in forma semplificata e modalità asincrona che non ha consentito l’approvazione del suddetto progetto unico di bonifica, avendo tenuto conto dei pareri di Arpa Piemonte (prot. n. 106389 del 22/11/2022, ns. prot. n. 10535 del 23/11/2022) e Città Metropolitana di Torino (prot. n. 145682/TA1/GLS del 07/11/2022, ns. prot. n. 9926 del 08/11/2022) che ne hanno richiesto la revisione.

Vista la comunicazione trasmessa dalla Divisione Qualità Ambiente di non approvazione del progetto unico di bonifica e richiesta di un nuovo progetto con nota prot. n. 10209 del 15/11/2022.

Vista la trasmissione del documento “Nota di riscontro alla comunicazione emessa dalla Città di Torino con Prot. 00010209/2022 del 15/11/2022 e Piano di monitoraggio dell’attenuazione naturale” quale integrazione al progetto unico di bonifica ex D.M. 31/2015 del sito in oggetto già trasmesso agli Enti con nota n. 3580/2022/PVR del 20/09/2022 sopra citato trasmesso da parte della Società ENI Rewind S.p.A. per conto della Società ENI Sustainable Mobility S.p.A., con nota n. 117/2023/PVR del 12/01/2023 (ns. prot. n. 462 del 16/01/2023 e n. 469 del 17/01/2023).

Vista la convocazione della conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona per



l'approvazione del progetto unico di bonifica ai sensi del D.M. 31/2015 trasmessa dalla Divisione Qualità Ambiente con nota prot. 1029 del 02/02/2023.

Visto il parere dell'Arpa Piemonte prot. 17386 del 22/02/2023 (ns. prot. 2152 del 27/02/2023) nel quale non si rilevano elementi ostativi all'approvazione del documento presentato con prescrizioni. **(Allegato 1)**

Visto il parere della Città Metropolitana di Torino prot. n. 28267/TA1/GLS del 23/02/2023 (ns. prot. 2197 del 27/02/2023) nel quale non si rilevano elementi ostativi all'approvazione del documento con prescrizioni. **(Allegato 2)**

Visto il parere del Servizio Trasformazioni Urbane e Strategiche e Spazio Pubblico del Comune di Torino prot. n. 535 del 27/02/2023 (ns. prot. 2385 del 01/03/2023) nel quale si conferma che l'attività è compatibile con la destinazione urbanistica. **(Allegato 3)**

Visto il computo metrico revisionato trasmesso in data 09/03/2023 (ns. prot. 2761 del 09/03/2023) dalla Società Società ENI Rewind S.p.A. per conto della Società ENI Sustainable Mobility S.p.A.

Considerato che a seguito delle istruttorie svolte, mediante la conferenza dei servizi convocata con lettera prot. 1029 del 2/02/2023 ed i relativi pareri sopra citati, gli Enti competenti hanno espresso una valutazione finale complessiva favorevole al progetto unico di bonifica.

Ritenuto, pertanto, di approvare il progetto unico di bonifica e di autorizzare gli interventi previsti.

Ritenuto di assumere quale importo su cui calcolare le garanzie finanziarie quello riportato nel computo metrico contenuto nel documento sopra richiamato, pari a 63.292 euro IVA inclusa e di calcolare l'entità delle garanzie finanziarie con una percentuale del 50%, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Torino 03814/2015 del 15/09/2015.

Calcolati, attraverso il foglio di calcolo reso disponibile dalla Regione Piemonte all'indirizzo https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-03/calcolo_garanzie.xls, il costo della certificazione provinciale, i costi forfettari e l'entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Città di Torino da parte di ENI S.p.A.

Visto il cronoprogramma di massima riportato nel progetto che prevede una durata complessiva dell'intervento di 3 anni.

Compilata la tabella di sintesi in conformità al modello disponibile all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/amianto-bonifiche/garanzie-finanziarie-tabella-sintesi-inserire-nei-provvedimenti-comunaliprovinciali-approvazione> richiesta dalla Regione Piemonte e riportata nell'allegato N. 4.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
- Visto il D. M. n. 31 del 12/02/2015;
- Visto l'art. 25 della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015;

DETERMINA

1) di approvare il documento “REVISIONE DEL PROGETTO UNICO DI BONIFICA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015” integrato dal documento “Nota di riscontro alla comunicazione emessa dalla Città di Torino con Prot. 00010209/2022 del 15/11/2022 e Piano di monitoraggio dell’attenuazione naturale” trasmessi dalla Società ENI Rewind S.p.A. per conto della Società ENI Sustainable Mobility S.p.A. rispettivamente con nota n. 3580/2022/PVR del 20/09/2022 (ns. prot. n. 8431 del 20/09/2022) e nota n. 117/2023/PVR del 12/01/2023 (ns. prot. n. 462 del 16/01/2023 e n. 469 del 17/01/2023) e **di autorizzare** l’esecuzione degli interventi previsti e del piano di monitoraggio approvato;

2) di richiedere il rispetto delle seguenti richieste/prescrizioni, fatto salvo quanto ulteriormente dettagliato nei pareri allegati al presente provvedimento:

a) in caso anche di un solo nuovo superamento delle CSC ai POC per sostanze idrocarburiche riconducibili direttamente all’attività del punto vendita carburanti deve essere presentata una messa in sicurezza operativa in variante a quanto approvato;

b) devono essere ridefiniti i POC in base alla direzione di deflusso che andrà consolidandosi con i futuri monitoraggi;

c) deve essere previsto previsto che durante eventuali scavi presso il sito vengano contestualmente effettuate indagini ambientali con il prelievo di campioni di terreno da sottoporre ad analisi al fine di verificare l’effettiva assenza di passività ambientali presso il sito;

d) preliminarmente all’avvio del monitoraggio dell’attenuazione naturale previsto, deve essere eseguita una nuova misurazione delle quote altimetriche dei pozzi al fine di garantire che le carte piezometriche che si andranno a rilevare permettano di ricostruire l’effettivo deflusso delle acque sotterranee e stabiliscano l’effettiva sufficienza dei POC individuati;

e) per ogni campagna di monitoraggio trimestrale prevista dovranno essere rilevate le piezometrie e redatta la relativa carta piezometrica e i dati piezometrici dovranno essere riportati anche in tabelle indicanti oltre alla quota assoluta di falda, le soggiacenze delle acque sotterranee dal piano campagna e dalla testa del pozzo;

f) le concentrazioni soglia di rischio (CSR) dovranno essere per i terreni pari ai superamenti delle CSC rilevati e per le acque interne sotterranee interne al sito (per i parametri organici legati alla attività di vendita carburanti svolta presso il sito) pari alle relative CSC di cui alla tabella 2



dell'Allegato 5 alla parte IV, titolo V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

g) nel caso di necessità di riattivazione dell'impianto di messa in sicurezza d'emergenza nel corso del monitoraggio dell'attenuazione naturale, dovrà essere inviato un aggiornamento del progetto di bonifica indicante la revisione delle soluzioni progettuali necessarie;

h) si ritiene opportuno che il monitoraggio di collaudo venga effettuato su tutti i piezometri analizzando tutti i parametri già da ricercarsi durante l'intervento;

3) di richiedere che, a decorrere dalla data di comunicazione di avvio degli interventi, siano trasmessi aggiornamenti dello stato di avanzamento delle attività di bonifica con cadenza minima semestrale all'attenzione della Città metropolitana di Torino, dell'Arpa e del Comune di Torino;

4) di richiedere che eventuali successive variazioni al cronoprogramma approvato con il presente provvedimento debbano essere oggetto di richiesta di approvazione in variante al progetto approvato;

5) di richiedere che qualora non siano raggiunti gli obiettivi di bonifica o realizzate le opere di messa in sicurezza operativamente previsto lasso di tempo, dovrà essere tempestivamente prodotto un documento integrativo o di variante da sottoporre all'approvazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., contenente una proposta di prosecuzione del procedimento in oggetto;

6) di richiedere la trasmissione agli Enti, **entro 30 giorni dalla fine degli interventi autorizzati**, della relazione di fine lavori unitamente ad una planimetria in formato shapefile (tipologia poligono, EPSG 3003 Gauss-Boaga) delle aree oggetto di bonifica, nonché un eventuale aggiornamento delle aree oggetto di vincolo da applicazione dell'analisi di rischio;

7) di ricordare che il completamento degli interventi e la loro conformità con il progetto approvato saranno certificati dalla Provincia (ora Città Metropolitana) di Torino come previsto dall'art. 248 del D.Lgs. 152/06, a seguito di istanza alla Città Metropolitana di Torino corredata di una relazione di collaudo degli interventi effettuati;

8) di imporre i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:

a) non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;

b) gli scavi nel sottosuolo dovranno essere effettuati prevedendo idonee precauzioni per gli operatori e gestendo il terreno di scavo in conformità alla normativa vigente in materia;

9) di disporre che la Società ENI Sustainable Mobility S.p.A., con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 00144 Roma, CF n. 00484960588 e Partita IVA n. 00905811006, prestati a favore del Comune di Torino, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi autorizzati, garanzie finanziarie per un importo pari a 33.861,22 €, secondo lo schema predisposto dalla Città di Torino, Area Qualità del Territorio e reperibile al seguente indirizzo Web:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/bonifiche/garfin/index.shtml>;

10) di fissare in 60 giorni il termine per la presentazione delle sopra citate garanzie finanziarie a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;

11) di richiedere che l'inizio degli interventi di bonifica avvenga entro 60 giorni dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie da parte del Comune di Torino e che si concludano entro i termini previsti dal cronoprogramma del progetto;

12) di richiedere la trasmissione agli Enti di una comunicazione circa la data di inizio degli interventi di bonifica sul sito, **con un preavviso di almeno 10 giorni**, unitamente all'attestazione di iscrizione alla categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'impresa esecutrice dei lavori di bonifica / messa in sicurezza permanente, anche al fine di consentire i controlli in corso d'opera e ad ultimazione intervento da parte di Arpa Piemonte;

13) di trasmettere la presente determinazione a ENI Sustainable Mobility S.p.A., e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Territorio, Comune di Torino –Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica), Comune di Torino –Servizio Suolo e Parcheggio e ENI Rewind S.p.A.;

14) di pubblicare presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

15) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

16) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

- 1) parere dell'Arpa Piemonte prot. 17386 del 22/02/2023 (ns. prot. 2152 del 27/02/2023);
- 2) parere della Città Metropolitana di Torino prot. n. 28267/TA1/GLS del 23/02/2023 (ns. prot. 2197 del 27/02/2023);
- 3) parere del Servizio Trasformazioni Urbane e Strategiche e Spazio Pubblico del Comune di Torino prot. n. 535 del 27/02/2023 (ns. prot. 2385 del 01/03/2023);
- 4) Tabella di sintesi per il calcolo delle garanzie finanziarie.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gaetano Noe'